

Repertorio n. .... del .....

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

-----oOo-----

**Disciplinare per la concessione d'uso di castagneto da frutto denominato "Pianone" sito in Comune di Palazzuolo Sul Senio all'interno del complesso forestale regionale Giogo-Casaglia".**

In esecuzione della determinazione n. ..../EATF del ..... l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, di seguito denominata "Ente concedente" o UMCM. nella persona del dott. Cosimo Damiano Calò, nato a Manduria (TA) il 17/03/1974, che agisce non in proprio ma in qualità di responsabile "ad interim" del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, P.I./C.F.: 06207690485 d'ora in avanti indicata UMCM.

**AFFIDA IN CONCESSIONE D'USO**

a.....  
.....  
.....  
.....  
di seguito denominato "Concessionario"

**Art. 1. - Oggetto della concessione**

E' oggetto della concessione d'uso il castagneto da frutto denominato Pianone ubicato nella località omonima in Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) appartenente al patrimonio agricolo forestale indisponibile della Regione Toscana, complesso forestale regionale Giogo-Casaglia. e contraddistinto catastalmente come segue:

Foglio	Particella	Qualità colturale	Superficie mq.
48	66 parte	Castagneto da frutto	27800

Il castagneto da frutto è suddiviso in 2 parti, una in discrete condizioni vegetative anche se necessita di interventi di recupero, una totalmente da recuperare, così distinte:

Tipologia	Sup. mq.	Piante dom.	Piante selv.	Piante morte	Tot. piante	Piante/ha
Produttivo	17400	71	17	9	88	40,23
Da recuperare	10400	44	13	0	57	42,30

All'interno del castagneto è presente un annesso rurale ad uso essiccatoio di 15 mq allo stato di semi-rudere. I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni.

### **Art. 2 - Finalità della concessione**

Il castagneto è concesso in uso al concessionario per il recupero produttivo dello stesso e la conduzione/coltivazione nel rispetto delle finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle lettere:

b) tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale, storico;

e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;

i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse;

l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di procedura selettiva e riportato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione dallo stesso sottoscritto.

### **Art. 3 – Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata in anni nove (9) a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile: qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'UMCM apposita richiesta scritta almeno sei mesi (6) prima della scadenza. L'UMCM si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione di beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi.

### **Art. 4 – Uso dei beni in concessione**

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l'onere di renderli idonei alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata.

Il concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle

aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora l'UMCM, la Regione Toscana e l'Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna e si impegna a svolgere attività finalizzata al mantenimento dei terreni concessi come aree destinate alla castanicoltura.

Il concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane all'UMCM, il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento dei beni.

L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

#### **Art. 5 – Obblighi del Concessionario**

Il concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento della L.R. 77/2004, approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005 (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore dei beni e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. L'Ente concedente si esprime assentendo o meno alla realizzazione degli interventi proposti. L'autorizzazione è subordinata all'impegno del Concessionario a rispettare la normativa vigente in materia di urbanistica, governo del territorio e di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impegno a tenere indenne l'Ente concedente da sanzioni e/o penali derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicata un ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito.

Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del concessionario (articolo 45 comma 4 e articolo 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo redatto in base al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Toscana vigente, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

**Il Concessionario è altresì obbligato:**

- all'esecuzione di quanto riportato nell'Avviso di gara sotto la voce "Adempimenti del soggetto aggiudicatario";
- a realizzare quanto proposto nel progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato in sede di gara;
- a svolgere attività finalizzata al mantenimento dei terreni concessi come aree destinate alla castanicoltura eseguendo a propria cura e spese le cure colturali consistenti in :
  - nella parte produttiva in buone condizioni vegetative:
    - interventi di rimonda della chioma con eliminazione delle parti secche e/o deperienti anche finalizzata a riequilibrare l'architettura della pianta ai fini della produzione e della stabilità,
    - potature di produzione e/o ringiovanimento;
    - taglio di piante secche;
    - taglio di tutte le piante selevatiche di castagno e quelle invasive nate all'interno dell'area;
    - interventi di concimazione da svolgersi annualmente per i primi tre anni e ogni due anni per il restante periodo di concessione.
  - nella parte di castagneto da recuperare prevederà invece:

- propedeutici interventi di eliminazione delle piante arboree diverse dal castagno e degli arbusti;
- piantumazione di nuove piante di castagno e/o innesto di quelle esistenti idonee fino al raggiungimento di una fase produttiva in cui attuare gli interventi sopra elencati per la parte produttiva.

Per gli interventi di cui sopra il concessionario dovrà acquisire, se necessario, i titoli autorizzativi previsti dalla Legge Forestale della Toscana (LR 39/00) e del relativo Regolamento Forestale n. 48/R (art. 52) e secondo le indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso forestale regionale "Giogo-Casaglia".

- Relativamente ai tratti di viabilità in cui il concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni servizi dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente;
- ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva. Il concessionario potrà accedere a finanziamenti pubblici inerenti l'attività agricola di coltivazione sul castagneto da frutto in concessione, nel qual caso l'eventuale somma da portare a scomputo potrà essere solo quella a suo carico;
- a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a pagare il canone annuo di concessione entro il termine previsto al successivo articolo 7;
- a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

#### **Art. 6 - Permessi e nullaosta**

Il concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso del castagneto da frutto all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività alla quale è destinato l'uso dei beni.

#### **Art. 7 - Canone di concessione ed oneri tributari.**

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in € ..... annui (euro ...../00). Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di febbraio tramite bonifico bancario, sul conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Borgo San Lorenzo (FI) - IBAN: IT 41 F 03069 37751 100000300010 indicando come causale "Concessione castagneto da frutto Pianone in Comune di Palazzuolo sul Senio anno....."

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale. per cui eventuali imposte e tributi che gravino sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

#### **Art. 8 – Cauzione**

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione ha costituito un deposito cauzionale infruttifero pari a una annualità del canone o in alternativa garanzia fidejussoria bancaria o di primaria compagnia di assicurazione di pari importo, in favore dell'Ente concedente a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione dei beni da parte dello stesso concessionario. E' accettata anche garanzia fidejussoria di durata minore a quella della concessione; in tal caso il disciplinare contiene l'obbligo da parte del concessionario al rinnovo alle scadenze pena la revoca della concessione;

Il deposito cauzionale di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza della concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.

#### **Art. 9 – Assicurazioni**

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operante la copertura assicurativa di seguito specificata; copia della polizza è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentata all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione.

Se la polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della polizza, dovrà essere presentata all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa;

#### **Art. 10 – Divieti**

E fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma dei beni concessi in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005), pena la revoca immediata della concessione. È altresì fatto divieto assoluto al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione. È fatto assoluto divieto al concessionario di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc.

### **Art. 11 - Revoca della concessione**

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per i quali sono stati concessi;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente, anche senza compenso, a terzi i beni concessi;
- il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposito sollecito;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e copertura assicurativa;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. "Obblighi del Concessionario";
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che determinano la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato: al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R/2005).

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i. debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi sei (6) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni indennizzi o rimborsi.

### **Art. 12 – Rinuncia**

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che lo stesso dovrà provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'ente concedente sulla cauzione di cui all'articolo 8. Nulla è dovuto per eventuali lavori di natura straordinaria eventualmente realizzati fino a quel momento. Il concessionario è tenuto a sua cura e spese a restituire i terreni e fabbricati in

ordine, per consentire all'Ente concedente di procedere con un'eventuale nuova concessione. A tal fine può essere redatto congiuntamente un verbale di verifica dei luoghi al momento della loro restituzione.

#### **Art. 13 - Domicilio del concessionario**

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale in ..... via ..... n.....

#### **Art. 14 - Foro competente**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **Art. 15 – Spese**

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte 1 DPR 131/1986). La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del concessionario.

#### **Art. 16 - Norme di rinvio**

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

E' parte integrante del presente atto la cartografia e i riferimenti catastali del castagneto da frutto (ALL/A).

Sono parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati:

- la cartografia;
- il progetto di utilizzazione e valorizzazione;
- le polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile accesa presso.....  
Agenzia di ..... ancorché non materialmente allegata;
- la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da incendio e fulmine accesa presso..... Agenzia di ..... ancorché non materialmente allegata;
- il versamento del deposito cauzionale di € ..... ancorché non materialmente allegato;
- il versamento del canone annuale di € ..... ancorché non materialmente allegato;

- il versamento delle spese di registrazione di €..... ancorché non materialmente allegato;

**Art. 18 – Riservatezza**

I dati personali forniti dal concessionario, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. È escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Borgo San Lorenzo, lì

L'Ente concedente

Dott. Cosimo Damiano Calò

Il Concessionario

.....